



**ASSOCIAZIONE BIELLESE  
DELLA PROPRIETÀ  
EDILIZIA aderente a**



**SERVIZIO QUESITI, LE RISPOSTE DI CONFEDILIZIA**

**Quesito**

Si vuol sapere se, in merito ai crediti formativi per gli amministratori di condomini, tali crediti debbano essere conseguiti ogni anno.

**Parere**

Non esistono per legge "crediti formativi". Tutti gli amministratori, fatta eccezione per chi amministra solo il proprio condominio, hanno invece l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica di quindici ore ai sensi del decreto ministeriale n. 140/2014 con le modalità da esso previste.

L'obbligo formativo ha cadenza annuale quindi ogni anno, a partire dal 9 ottobre, l'amministratore deve assolvere tale obbligo per essere in regola con le previsioni di legge.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei corsi (sia on-line sia frontali), si può contattare l'Associazione territoriale di **Confedilizia** più vicina (riferimenti sul sito [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it))

**Quesito**

In un condominio un appartamento è in comproprietà tra marito e moglie al 50 per cento. I due sono ora divorziati e l'appartamento è abitato dall'ex moglie, la quale partecipa alle assemblee senza

delega dell'ex il quale, dal canto suo, delega una persona di sua fiducia a rappresentarlo.

Si domanda se – ai fini del conteggio dei quorum costitutivi e deliberativi – si debbano considerare i loro millesimi di proprietà al 50 per cento e due teste.

**Parere**

Ad ogni unità immobiliare compete un solo voto indipendentemente dal fatto che i coniugi comproprietari siano separati, divorziati o in costanza di matrimonio; quindi devono essere convocati entrambi ma uno solo di loro discute e vota per il 100 per cento dei millesimi di competenza dell'immobile.

In caso di disaccordo tra i comproprietari su chi debba partecipare e votare la situazione è regolata dall'art. 67 disp. att. codice civile che rinvia all'art. 1106 del codice civile: deve essere designato dai due coniugi quello di loro che deve partecipare all'assemblea e votare. Nella situazione descritta, in assenza di accordo tra i coniugi risultante da un verbale da cui emerga chi di loro abbia il potere di votare, dovrebbe ritenersi che per quella unità immobiliare non sia stato espresso alcun voto valido.

**Il " Servizio Quesiti " e' a disposizione di tutti gli iscritti  
al Registro Nazionale Amministratori **Confedilizia**  
Per informazioni contattare la nostra Associazione.**

**Via Seminar' 6 13900 BIELLA; tel. 015.2470741 - 26245; fax 015.26245  
ass.propedilizia.bi@alice.it Orari dell'Associazione; lunedì, mercoledì e giovedì  
dalle ore 10,30 alle ore 12,30**

